



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER I PORTI, LA LOGISTICA E L'INTERMODALITÀ

OGGETTO: Riapertura del Bando Pubblico Prot. MIT N. 11 del 23 febbraio 2024 per il cofinanziamento di investimenti per lo sviluppo e l'implementazione dei sistemi informatici degli interporti di rilevanza nazionale, a valere sulle risorse della Misura M3C2 I 2.1 "Digitalizzazione della catena logistica" – Sub investimento 2.1.2 "Rete dei porti e interporti" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione europea - #NextGenerationEU.

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 come modificato con decisioni del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024, del 18 novembre 2024 e del 20 giugno 2025;

CONSIDERATI gli Operational Arrangements (OA) relativi al PNRR dell'Italia siglati dal Commissario europeo per l'economia e dal Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

VISTA la circolare n. 4 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 18 gennaio 2022 che chiarisce, alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità e in stretta ottemperanza ai successivi provvedimenti a valenza esterna da parte del MIT;

VISTA la circolare n. 6 del MEF del 24 gennaio 2022 recante "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR*";

VISTA la circolare n. 9 del MEF del 10 febbraio 2022 avente ad oggetto la "*Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*";

VISTA la circolare n. 21 del MEF del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*";

VISTA la circolare n. 25 del MEF del 29 ottobre 2021 avente ad oggetto "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti*";

VISTA la circolare n. 27 del MEF del 21 giugno 2022, recante "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*" con Allegato – "*Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR*";

VISTA la circolare n. 29 del MEF del 26 luglio 2022, recante "*Circolare delle procedure finanziarie PNRR*";

VISTA la circolare n. 30 del MEF agosto 2022, recante "*Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR*" e relativi allegati;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER I PORTI, LA LOGISTICA E L'INTERMODALITÀ

VISTA la circolare n. 31 del MEF 14 dicembre 2021 avente ad oggetto “*Rendicontazione PNRR al 31 dicembre 2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target*”;

VISTA la circolare n. 32 del MEF del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do no significant harm”)*”, come aggiornata dalla Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33, e successivi aggiornamenti;

VISTA la circolare n. 33 del MEF del 31 dicembre 2021 avente ad oggetto “*Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, cofinanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio cofinanziamento*”;

VISTA la circolare n. 34 del MEF del 17 ottobre 2022, recante “*Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza*”;

VISTA la Misura M3 Componente C2 Investimento 2.1 “*Digitalizzazione della catena logistica*” del PNRR che prevede l’aumento della capacità logistica nazionale mediante realizzazione di un sistema digitale interoperabile tra attori pubblici e privati per il trasporto merci e la logistica;

VISTO il sub-investimento M3C2-I.2.1.2 “*Rete di porti e interporti*” che prevede l’interoperabilità dei sistemi IT degli interporti nel rispetto del principio della cooperazione digitale tra istituzioni (“*Government to Government*” - G2G) e tra le istituzioni e gli operatori (“*Government to Business*” – G2B);

VISTE le “*Linee Guida sull’interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni*” Versione 1.1 del 19 maggio 2023 dell’Agenzia per l’Italia Digitale che individuano le tecnologie e gli standard che le Pubbliche Amministrazioni devono tenere in considerazione durante la realizzazione dei propri sistemi informatici, al fine di permettere il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché tra queste e i sistemi dell’Unione Europea, con i gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati;

VISTO il Decreto-Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;

VISTO il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;

VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in base al quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico (ReGiS);

CONSIDERATO il Sistema di Gestione e Controllo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e relativi allegati, consultabile sul sito istituzionale www.mit.gov.it, che descrive la struttura, gli strumenti e le procedure poste in essere per la gestione e il controllo del PNRR delle misure di competenza dell’Amministrazione;

VISTO l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER I PORTI, LA LOGISTICA E L'INTERMODALITÀ

Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

CONSIDERATI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, il principio di superamento dei divari territoriali, l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

CONSIDERATO altresì il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 1046/2018 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) n. 240/2021, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, di recupero e di restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

VISTO il principio di addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e il principio di assenza del c.d. doppio finanziamento che richiede che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione e che i progetti PNRR e i relativi *target* non siano finanziati a valere su altri fondi di fonte europea;

VISTO il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”;

VISTO il Decreto del MEF 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione e ss.mm.ii. che, per la realizzazione della misura M3C2-Investimento 2.1 “*Digitalizzazione della catena logistica*” del PNRR assegna (Tabella A) al MIT l’importo di 250 milioni di euro;

PRESO ATTO del riparto di cui alla citata Tabella A che prevede l’assegnazione di 45 milioni per il Sub-investimento “*Rete di porti e interporti*”;

CONSIDERATO che con successivi riparti sempre nell’ambito della digitalizzazione della catena logistica, € 10.000.000 di euro sono stati destinati al Bando Pubblico per gli Interporti di rilevanza nazionale;

PRESO ATTO che le su indicate risorse pari ad € 10.000.000 sono erogabili in regime di pari cofinanziamento aggiuntivo da porre a carico dei soggetti attuatori;

CONSIDERATO il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione, del 17 giugno 2014 e s.m.i., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. e in particolare l’articolo 56 “Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali”;

CONSIDERATA la lettera della Commissione europea del 30 novembre 2020 “SA.58771 – Italia-interventi di completamento della rete nazionale degli interporti”, nella quale i servizi della Commissione hanno ritenuto che, in linea di principio, il regime di finanziamento degli interventi di completamento della rete nazionale degli interporti con particolare riferimento al Mezzogiorno potesse beneficiare dell’esenzione dalla notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, a condizione che fossero soddisfatte le condizioni specifiche di cui all’Articolo 56 e anche tutte le condizioni generali di cui al Capo I del medesimo regolamento;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER I PORTI, LA LOGISTICA E L'INTERMODALITÀ

VISTO il Bando Pubblico Prot. MIT N. 11 del 23 febbraio 2024 per la presentazione da parte degli interporti di rilevanza nazionale di proposte per l'ammissione al cofinanziamento di investimenti per lo sviluppo e l'implementazione dei sistemi informatici secondo gli standard di interoperabilità funzionali definiti dalla PLN e con particolare riguardo all'interconnessione con i PCS portuali a valere sulle risorse previste dalla Misura M3C2-I.2.1 "Digitalizzazione della catena logistica" – Sub investimento 2.1.2 "Rete dei porti e interporti" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione europea - #Next GenerationEU;

VISTO l'articolo 7, comma 5, del Bando Pubblico Prot. MIT N.11 del 23 Febbraio 2024 – "Nel caso in cui all'esito del procedimento di valutazione e di assegnazione delle risorse finanziarie, risultassero risorse residue l'Amministrazione si riserva la facoltà di riaprire i termini del bando per la presentazione di integrazioni e/o ulteriori progetti.";

CONSIDERATO il Decreto Ministeriale Prot. MIT N. 224 del 30 agosto 2024 riparto delle risorse PNRR per gli Interporti di rilevanza nazionale a valere sul Bando Pubblico Prot. MIT N. 11 del 23 febbraio 2024 per la presentazione da parte degli interporti di rilevanza nazionale di proposte per l'ammissione al cofinanziamento di investimenti per lo sviluppo e l'implementazione dei sistemi informatici secondo gli standard di interoperabilità funzionali definiti dalla PLN a valere sulle risorse previste dalla Misura M3C2 I 2.1 "Digitalizzazione della catena logistica" – Sub investimento 2.1.2 "Rete dei porti e interporti" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione europea - #Next Generation EU;

CONSIDERATO che il Decreto Ministeriale sopra menzionato prevede che il cofinanziamento venga erogato nei limiti previsti dall'articolo 56 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione, del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, e nel rispetto delle condizioni generali di cui al capo I del medesimo Regolamento;

CONSIDERATO il nuovo target M3C2-5 bis aggiunto ad esito del processo di revisione degli investimenti PNRR approvato in data 11 novembre 2024 in base al quale, nell'ambito della misura M3C2 – I. 2.1, entro il 30 giugno 2026 "almeno 12 interporti di rilevanza nazionale devono disporre di un sistema di villaggi merci (FVS) compatibile con il PLN e, se applicabile, con il regolamento (UE) 2020/1056.";

CONSIDERATA la rinuncia da parte dell'Interporto Centro Italia Orte S.p.A. con prot. MIT n. 1423 del 7 febbraio 2025 ai contributi concessi per un importo pari a € 115.250,00 e la rinuncia da parte dell'Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. con prot. MIT n. 6491 del 20 giugno 2025 ai contributi concessi per un importo pari a € 379.498,50;

CONSIDERATO inoltre l'avanzo di risorse pari a € 1.730.895,50 su € 10.000.000 del Bando Pubblico prot. n. 11 del 23 febbraio 2024;

CONSIDERATA la rilevante finalità di interesse pubblico perseguita dalla Misura M3C2 I 2.1 "Digitalizzazione della catena logistica" - Sub investimento 2.1.2 "Rete dei porti e interporti" del PNRR nel promuovere l'efficienza del sistema nazionale della logistica e del trasporto merci, attraverso lo sviluppo della digitalizzazione dei processi, delle procedure e dello scambio di dati tra gli attori della filiera logistica;

RILEVATO che tali interventi contribuiscono in modo significativo all'ottimizzazione dei carichi, alla riduzione delle percorrenze a vuoto, al contenimento delle emissioni climalteranti e al



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER I PORTI, LA LOGISTICA E L'INTERMODALITÀ

miglioramento degli indici di efficienza, produttività e sostenibilità dei nodi logistici e delle imprese operanti nel settore;

RITENUTO strategico massimizzare l'impiego delle risorse PNRR destinate alla digitalizzazione degli interporti di rilevanza nazionale, mediante la riapertura dei termini del Bando Pubblico Prot. MIT n. 11 del 23 febbraio 2024, al fine di garantire la più ampia partecipazione degli interporti di rilevanza nazionale, di promuovere una concorrenza virtuosa e di accelerare la transizione digitale del settore in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e della "Strategia nazionale per la logistica sostenibile".

DECRETA

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. È riaperta la procedura per la presentazione di proposte per l'ammissione al cofinanziamento di investimenti per lo sviluppo e l'implementazione dei sistemi informatici degli interporti di rilevanza nazionale, secondo gli standard di interoperabilità definiti dalla Piattaforma Logistica digitale Nazionale (PLN) e con particolare riguardo all'interconnessione con i PCS portuali, a valere sulle risorse della Misura M3C2 I 2.1 "Digitalizzazione della catena logistica" – Sub investimento 2.1.2 "Rete dei porti e interporti" del PNRR ai sensi del Bando Pubblico Prot. MIT N. 11 del 23 febbraio 2024 e dei relativi allegati.

Art. 2 – Beneficiari

1. Possono presentare domanda di ammissione al cofinanziamento:

- a) i proponenti che non hanno presentato domanda a valere sul Bando Pubblico prot. MIT n. 11 del 23 febbraio 2024, per le tipologie di intervento:
 - **A1** *"Interventi per la realizzazione dei connettori per l'interoperabilità con la PLN e il gateway nazionale EFTI"*;
 - **A2** *"Interventi di prima realizzazione e/o reingegnerizzazione volti alla progettazione e implementazione di servizi base per i sistemi informatici degli interporti (di seguito FVS). Le soluzioni implementate dovranno altresì essere interoperabili con le PA coinvolte oltre che con la PLN e il gateway nazionale eFTI"*;
 - **B** *"Interventi su FVS per l'estensione funzionale, reingegnerizzazione e integrazioni volti alla messa a disposizione di servizi aggiuntivi, anche in una logica federata, volti a fornire una più ampia copertura funzionale per i nodi interportuali e la loro piena integrazione e interoperabilità con altri sistemi e piattaforme sia nazionali pubbliche sia private."*
- b) gli assegnatari delle risorse ripartite ai sensi Decreto Ministeriale prot. MIT n. 224 del 30 agosto 2024 avente ad oggetto il riparto delle risorse PNRR per gli Interporti di rilevanza nazionale a valere sul Bando Pubblico prot. MIT n. 11 del 23 febbraio 2024 che non hanno rinunciato al cofinanziamento assegnato, possono presentare domanda esclusivamente per la tipologia di intervento B *"Interventi sui FVS per l'estensione funzionale, reingegnerizzazione e integrazioni volti alla messa a disposizione di servizi aggiuntivi, anche in una logica federata, volti a fornire una più ampia copertura funzionale per i nodi interportuali e la loro piena integrazione e interoperabilità con altri sistemi e piattaforme sia nazionali pubbliche sia private."*



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER I PORTI, LA LOGISTICA E L'INTERMODALITÀ

2. Gli interventi ricompresi nella categoria A1, A2 e B devono rispettare le caratteristiche e le tempistiche di realizzazione delle progettualità di cui al nuovo “**Allegato 3 bis**”: i) A1 entro il 30/12/2025; ii) A2 entro il 15/02/2026; iii) B entro il 31/03/2026.
3. Le progettualità dei beneficiari ricompresi nella tipologia a) del presente articolo saranno analizzate prioritariamente rispetto a quelle presentate da quelle descritte nella tipologia b) i progetti di questi ultimi saranno analizzati solo se le risorse erogabili a valere sulla dotazione finanziaria assegnata al MIT per la realizzazione degli specifici interventi previsti dal sub-investimento pari a € 2.225.644,00 non verranno esaurite dai beneficiari ricompresi nella tipologia a).
4. Qualora le risorse destinate ai beneficiari di tipologia b) non fossero sufficienti a coprire tutte le richieste ritenute ammissibili, gli importi da erogare agli stessi saranno ripartiti proporzionalmente rispetto alle richieste pervenute. Qualora, invece, a seguito delle domande pervenute, ed a conclusione del processo dell’assegnazione dei contributi risultassero ancora disponibili delle risorse, si procederà eventualmente con un nuovo Decreto Direttoriale di riapertura dei termini del Bando Pubblico prot. MIT n. 11 del 23 febbraio 2024.
5. I beneficiari di tipologia b) non possono vantare alcun legittimo affidamento, né far valere diritti o interessi legittimi in relazione a eventuali risorse finanziarie residue al termine dell’assegnazione ai beneficiari di tipologia a).
6. L’eventuale disponibilità di tali risorse, derivanti da economie o da mancata assegnazione ai beneficiari di tipologia a), non genera alcun automatismo nell’assegnazione in favore dei soggetti di tipologia b).
7. L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà discrezionale di non procedere a una successiva fase di riassegnazione delle risorse residue.

Art. 3 – Modalità e tempistiche di presentazione delle proposte

1. Le domande di ammissione a cofinanziamento devono essere presentate con le medesime modalità di cui all’ Art. 6 del Bando Pubblico Prot. MIT N. 11 del 23 febbraio 2024, entro **quarantacinque giorni** dalla data di pubblicazione del presente Decreto Direttoriale sul sito istituzionale www.mit.gov.it e sul sito www.ramspa.it esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dg.sli@pec.mit.gov.it. Il messaggio di posta elettronica certificata, recante in allegato la domanda di ammissione, che nel caso si tratti dei beneficiari descritti nell’ art. 2, lettera a) deve riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “***Domanda di ammissione al cofinanziamento previsto dalla Misura M3C2 I2.1.2 per gli interporti di rilevanza nazionale***” mentre per quelli richiamati nell’art.2, lettera b) la dicitura: “***Integrazione progettuale della domanda di ammissione al cofinanziamento previsto dalla Misura M3C2 I2.1.2 per gli interporti di rilevanza nazionale***”.

Art. 4 – Risorse disponibili

1. Le risorse erogabili a valere sulla dotazione finanziaria assegnata al MIT per la realizzazione degli specifici interventi previsti dal sub-investimento citato all’art. 1, comma 1 sono pari a € 2.225.644,00 in regime di pari cofinanziamento aggiuntivo da porre a carico dei soggetti attuatori.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER I PORTI, LA LOGISTICA E L'INTERMODALITÀ

Art. 5 – Disposizioni finali

1. Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del MIT e trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Donato Liguori